

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 17.2025

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

**AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)**

E P.C.

**ALL' A.G.R.E.A
LARGO CADUTI DEL LAVORO,
6
40122 BOLOGNA**

**ALL' A.R.G.E.A.
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI**

**ALL' A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE**

**ALL' A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA**

**ALL' ORGANISMO PAGATORE
DELLA REGIONE
LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO**

**ALL' APPAG TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO**

**ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO**

**ALL' ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO**

ALL' OP DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI
BOLZANO - OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO

ALL' OPR FVG
PIAZZA DEL PATRIARCATO, 3
33100 UDINE

ALLA REGIONE VENETO
CAPOFILA PER
L'AGRICOLTURA
COORDINAMENTO
COMMISSIONE POLITICHE
AGRICOLE
PALAZZO SCERIMAN
CANNAREGGIO, 168
30121 VENEZIA

AL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE
DIP.TO DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE E DELLO
SVILUPPO RURALE
DIR. GEN. DELLO SVILUPPO
RURALE
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

DIR. GEN. DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

ALLA DIREZIONE
COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA

all'ANIA
VIA SAN NICOLA DA
TOLENTINO, 72
00187 Roma

ALL' ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA

AL RTI LEONARDO S.P.A.
(MANDATARIA) -
ENTERPRISE SERVICES
ITALIA S.R.L (GRUPPO DXC),
ABACO S.P.A, GREEN AUS
S.P.A, E-GEOS S.P.A,
LEONARDO S.P.A.

AL RTI AGRICONSULTING
S.P.A.
VIA VITORCHIANO N. 123
00189 ROMA

AL RTI EY ADVISORY
S.P.A.(MANDATARIA) –
ACCENTURE S.P.A. EY
ADVISORY S.P.A.

<st



**Oggetto: Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01
“Assicurazioni agevolate” - Modalità e condizioni per la presentazione della domanda
di sostegno-pagamento - Decreto n. 57047 del 7 febbraio 2025 di approvazione Avviso
Pubblico a presentare proposte, produzioni vegetali - Campagna assicurativa 2024**

INDICE

1. PREMESSA	6
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3. DEFINIZIONI.....	6
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
5. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	6
6. PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (PGIR)	7
7. REQUISITI DI ACCESSO	8
8. TERMINE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE POLIZZE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI.....	9
9. LA DOMANDA DI SOSTEGNO-PAGAMENTO (DSP)	9
10. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	10
11. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE.....	11
11.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda e della comunicazione di ritiro.....	12
11.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	12
12. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	12
13. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER LA AMMISSIBILITA' AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	12
14. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO	13
15. CESSIONI DI AZIENDE.....	15
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	16
17. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	16
18. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	17
19. MODALITÀ DI PAGAMENTO	19
20. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	20
21. IMPORTO MINIMO EROGABILE	20
22. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	21
23. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	21
24. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	21
25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
26. RINVIO.....	21
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	21
28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	22

1. PREMESSA

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in qualità di Autorità di gestione del Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023-2027, ha emanato l'Avviso pubblico n. 57047 del 7 febbraio 2025 per la presentazione di proposte per il pagamento di un contributo pubblico per l'Intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate" - Campagna assicurativa 2024, produzioni vegetali, ai sensi dell'articolo 76, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevista nell'ambito del PSN 2023-2027.

A partire dal 2024, tramite i dati presenti sul fascicolo aziendale viene predisposto il Piano di gestione individuale del rischio (PGIR).

Le presenti Istruzioni operative delineano le modalità operative per la presentazione della domanda di sostegno-pagamento (che per brevità chiameremo domanda) all'Organismo Pagatore AGEA – campagna assicurativa 2024 – produzioni vegetali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la normativa comunitaria e nazionale di riferimento si rimanda ai decreti di cui in oggetto e a quanto riportato in Allegato II.

3. DEFINIZIONI

Per le definizioni di riferimento si rimanda al decreto di approvazione dell'Avviso pubblico di cui in oggetto.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La domanda deve essere presentata dagli agricoltori ai fini del riconoscimento e pagamento del contributo pubblico previsto nell'ambito dell'intervento concernente la copertura assicurativa delle produzioni vegetali ai sensi dell'articolo 76, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevista nell'ambito del PSN 2023-2027.

La domanda deve essere presentata con riferimento al PGIR inerente le coperture assicurative delle produzioni vegetali a cui la domanda stessa si riferisce.

Ai sensi del citato Avviso pubblico, le domande riguardano le assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali relative alla campagna assicurativa 2024.

Le domande hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

5. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale, di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e al decreto ministeriale 1° marzo 2021, si rimanda alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i., nonché alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 90 del 03 ottobre 2023, alle circolari Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023, prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 e prot. n. 22453 del 18 marzo 2024.

Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni di riferimento del sistema di presentazione delle domande, anche relativamente al sistema di identificazione dei beneficiari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503, ciascuna azienda beneficiaria di aiuti è identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda. Il richiedente è tenuto a dichiarare tutta la superficie a sua disposizione nel fascicolo aziendale.

6. PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (PGIR)

Il Piano di gestione individuale del rischio (PGIR) è una componente del fascicolo aziendale, in ambito SIAN, collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali, che può individuare l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione o al Piano di consistenza zootecnica.

Il PGIR viene precompilato sulla base dei dati disponibili nel fascicolo aziendale del richiedente, alla data cui fa riferimento il PGIR medesimo. È pertanto indispensabile che l'azienda abbia aggiornato il Fascicolo aziendale in corso d'anno al fine di consentire la corretta compilazione del PGIR, e conseguentemente della domanda cui sarà associato.

Nel PGIR 2024 deve essere valorizzato il valore corrispondente a quello della produzione storica, ovvero la media del valore della produzione degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore più alto e quello con il valore più basso. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore).

Il valore della produzione storica viene verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli SV è illustrata nella scheda di intervento del PSP SRF.01 "Assicurazioni agevolate".

Oltre alla verifica attraverso gli SV del valore complessivo nel PGIR, per l'uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza viene accertato l'eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. In caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore allo SV di riferimento, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione è ammissibile solo previa verifica attraverso lo SV del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo SV del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente è ricondotto a quello dello SV.

Con l'applicativo PGIR si applicano i valori standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF di cui in premessa.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno si procederà, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie coltivata a prodotto biologico riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PIGR, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali.

La mancata compilazione di un PGIR per produzioni vegetali 2024 non consente di accedere ai benefici dell'Intervento SRF.01 per l'annualità 2024.

Sono considerati associabili alla domanda i soli PGIR compilati e stampati nel sistema SIAN.

Il PGIR ha ambito territoriale nazionale e deve essere presente nel sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

7. REQUISITI DI ACCESSO

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il Piano di coltivazione redatto con le modalità di cui al DM del 12 gennaio 2015 n. 162 e del DM del 1° marzo 2021 n. 99707 entro la data di presentazione della domanda.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale il beneficiario deve essere in possesso di un documento di identità in corso di validità, che deve essere acquisito nel fascicolo aziendale stesso.

Il richiedente, al fine di accedere ed ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine previsto dall'Avviso pubblico decreto n. 57047 del 7 febbraio 2025, la domanda all'Organismo pagatore AGEA.

Il richiedente deve soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi:

- essere titolare di "Fascicolo Aziendale" da costituire ed aggiornare presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente in base alla propria sede legale/residenza nonché deve dettagliare il piano di coltivazione;
- essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- essere agricoltore attivo;

I suddetti requisiti soggettivi devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 dell'Avviso decreto n. 57047 del 7 febbraio 2025.

In caso di più polizze associate alla domanda, per durata dell'operazione si intende il periodo di tempo che intercorre fra due date come di seguito definite:

- la prima (la minore) delle date di sottoscrizione delle polizze di assicurazione agevolata collegate ad un PGIR;
- la data meno recente tra le date di sottoscrizione delle polizze +120 gg e l'ultima (la più recente) tra le date di fine copertura assicurativa presenti a sistema.

In caso di un'unica polizza associata alla domanda, la data di fine operazione corrisponde alla data meno recente tra la data di sottoscrizione della polizza +120 gg e la data di fine copertura assicurativa presente a sistema.

La manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda.

Il richiedente deve inoltre provvedere all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità.

Non è prevista la partecipazione ai benefici dell'intervento ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti o che li possiedano in parte.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, presenti a Fascicolo, lo stesso dovrà effettuare la spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti".

8. TERMINE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE POLIZZE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze 2024 è fissato al:

- **30 aprile 2025 per le colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2024**, come individuate ai sensi dell'allegato 3 del DM n. 57047 del 7 febbraio 2025;
- **31 luglio 2025 per le colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2024**, come individuate ai sensi dell'allegato 3 del decreto n. 57047 del 7 febbraio 2025 di approvazione dell'Avviso pubblico.

I termini per la presentazione delle domande di cui al decreto in oggetto sono i seguenti:

1. Domanda iniziale: ai sensi dell'Avviso pubblico di cui in oggetto, **la domanda può essere presentata entro il 31 ottobre 2025**;
2. **Comunicazione di ritiro ai sensi del D.M. n. 410727 del 4 agosto 2023 art. 3 comma 1 bis e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'Avviso pubblico n. 57047 del 7 febbraio 2025**: le domande possono essere ritirate in qualsiasi momento. È possibile, a questo scopo, presentare una comunicazione di ritiro secondo il modello predisposto sul portale SIAN con il quale il beneficiario richiede di ritirare la domanda, a condizione che il richiedente non sia stato informato di inadempienze riscontrate nella domanda stessa o che l'OP AGEA abbia provveduto alla definizione del campione per il controllo *in loco*.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

La data di presentazione della domanda e della comunicazione di ritiro all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al successivo capitolo 10.

9. LA DOMANDA DI SOSTEGNO-PAGAMENTO (DSP)

È la domanda di sostegno-pagamento PSP SRF.01 colture per la annualità 2024 presentata per le colture vegetali della campagna assicurativa 2024 ai sensi dell'articolo 76, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'Avviso pubblico n. 57047 del 7 febbraio 2025.

Sarà possibile presentare la domanda solo nel caso in cui sia presente la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata.

La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ma antecedente alla data di presentazione della domanda.

10. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

La domanda viene precompilata tramite:

- i dati contenuti nel PGIR 2024;
- i dati di polizza – comprensivi dei dati di quietanza di pagamento del premio, trasmessi dagli Organismi collettivi di difesa (di seguito “Consorzio” di difesa, o CD) o dai produttori/loro CAA e dagli enti assicurativi;
- Il calcolo del massimo importo richiedibile, secondo il principio di ragionevolezza dei costi come specificato nei successivi punti a) e b).
- Il calcolo dell'importo richiesto, come specificato nel successivo punto c).

Il beneficiario può presentare la domanda/comunicazione di ritiro in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato registrato sul portale SIAN;
- ✓ Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

Se la domanda viene presentata da un soggetto individuato da Fascicolo aziendale come ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, questa è associata a tutte le polizze che concorrono alla determinazione della spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 “Nuovo Codice degli appalti”. Il soggetto pubblico deve compilare tutte le check list di autovalutazione scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it, sezione: Politiche europee/Politica Agricola Comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01/SRF.01 anno 2024 tramite link diretto: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21070>)

Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, come previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019.

L'importo richiesto della domanda precompilata viene così calcolato:

- a) L'importo del premio trasmesso in SGR-Sian dal produttore (tramite il Consorzio o il CAA cui è associato) viene verificato tramite un controllo di congruenza incrociato con i dati inviati sul sistema SGR-Sian dagli enti assicurativi (cosiddetta “circolarizzazione”).

La verifica che riguarda la corrispondenza tra l'importo del premio di polizza dichiarato dal produttore e quello comunicato all'AGEA dalla Compagnia

assicurativa è effettuata considerando una tolleranza, pari all'1% dell'importo assicurato risultante nel sistema SGR e un limite massimo di 10 euro.

Ai fini del calcolo dell'importo richiesto della domanda precompilata per differenze inferiori all'1%, e comunque nel limite massimo di 10 euro, si tiene conto dell'importo minore tra i due sopraindicati. Qualora la differenza tra l'importo dichiarato e quello comunicato dalla Compagnia assicurativa superi i limiti di cui sopra, la verifica di congruità ha esito negativo, con conseguente blocco fino a risoluzione dell'anomalia.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, a fronte della presentazione della domanda, è necessario che il pagamento del premio assicurativo sia comprovato dalla presenza della quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia assicurativa e trasmessa all'Organismo Pagatore AGEA dal Consorzio di difesa per le polizze collettive o, nel caso di polizze individuali, inserita nel sistema SGR direttamente dall'agricoltore o tramite il proprio CAA.

- b) Alle polizze con valore del premio coincidente tra quanto trasmesso dal produttore o suo CAA e quanto trasmesso dal Consorzio viene applicata la verifica della ragionevolezza della spesa. Viene pertanto applicato il disposto del Decreto Masaf n. 0644793 del 6 dicembre 2024 concernente i parametri contributivi calcolati secondo quanto previsto dal Decreto Masaf n. 294585 del 3 luglio 2024 di *"Approvazione della procedura di calcolo dei parametri contributivi e per la determinazione della spesa ammissibile a contributo per le colture vegetali, le produzioni zootecniche e le strutture aziendali - campagna assicurativa 2024"*;
- c) al valore di cui al punto b) si applica la percentuale di riduzione relativa all'eventuale scostamento tra la superficie assicurata e la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale.
- d) al valore di cui al punto c) si applica la percentuale di contributo pubblico di cui al decreto Masaf n. 57047 del 7 febbraio 2025 (55%).
- e) in caso di esito parzialmente positivo o negativo dei controlli di istruttoria, la percentuale di contributo pubblico di cui al precedente punto d) viene applicata alla spesa ammessa in esito all'istruttoria stessa.

11. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare domanda/comunicazione di ritiro direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **SPID**;
- Carta di Identità Elettronica **CIE**
- Tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

11.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda e della comunicazione di ritiro

La compilazione e presentazione delle domande e di eventuale comunicazione di ritiro è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande/comunicazioni di ritiro che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata e la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Completata la fase di compilazione della domanda/comunicazione di ritiro è possibile effettuare la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo, si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA. La sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA.

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, bar_code della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Il CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli, l'originale della domanda presentata dal richiedente.

11.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

12. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

La domanda PSP 2023-2027 intervento SRF.01 per produzioni vegetali annualità 2024, compilata conformemente al modello di cui al Decreto n. 57047 del 7 febbraio 2025 - Allegato I - si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda e sui dati del pagamento della polizza o certificato di polizza e relativa quietanza.

13. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER LA AMMISSIBILITÀ AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Ai fini della presentazione della domanda è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- Avere presentato una domanda che sia risultata ammissibile durante le verifiche di istruttoria;
- Avere effettuato il pagamento delle polizze e/o certificati di polizza relativi alla domanda;
- Essere in possesso della documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze collettive il beneficiario deve accertarsi che l'Organismo di Difesa a cui aderisce abbia trasmesso a SGR copia della quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo relativo ai propri certificati di polizza;
- Essere in possesso della documentazione attestante la tracciabilità del pagamento alla Compagnia assicurativa.

14. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO

L'istruttoria relativa alla domanda prevede:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco, per le domande selezionate a campione;

Controlli amministrativi

Ai sensi del Decreto Masaf del 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.

Tali controlli riguardano:

a) *la ricevibilità della domanda*: la verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda e la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno/pagamento.

b) *l'ammissibilità della domanda*: la verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del Decreto Masaf n. 57047 del 7 febbraio 2025, nonché la verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda stessa.

c) *la determinazione dell'importo ammissibile a contributo*: nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le seguenti verifiche di congruenza sulle singole polizze, con particolare riferimento agli aspetti di seguito specificati.

- Viene verificato che il valore unitario della produzione media annua presente nel PGIR non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione media annua uguale o inferiore allo Standard Value viene considerato ammissibile. In caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value, il valore massimo ammissibile viene ricondotto allo Standard Value.

- Viene verificato, inoltre, che il valore assicurato non risulti superiore al valore massimo assicurabile. In caso di difformità, i valori assicurati vengono rideterminati nei limiti del valore massimo assicurabile. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procede, inoltre, alla verifica che i valori unitari assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard Value del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo ammissibile viene ricondotto nel limite dello Standard Value.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, inoltre, vengono effettuate verifiche su tutte le domande presentate, in ordine agli elementi di seguito specificati:

- costi sostenuti e pagamenti effettuati;
- presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;
- rispetto degli impegni assunti e rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;
- presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;
- validità della certificazione antimafia ove previsto;
- applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del Decreto Masaf n. 57047 del 7 febbraio 2025 in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti parzialmente ammissibile o totalmente inammissibile, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso, secondo le modalità che verranno definite con successive Istruzioni operative. In ogni caso, non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 100 euro.

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25 per cento, rispetto a quello considerato ammissibile da Agea, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

Non si applicano le riduzioni e sanzioni nei soli casi previsti all'art. 17 del citato Decreto Masaf.

Controlli in loco, per le domande selezionate a campione

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande e dichiarata ogni anno civile dall'Organismo pagatore AGEA.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco viene verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PGIR, ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da vino DOP e IGP, già verificati attraverso le procedure di cui all'art. 13 del citato Avviso pubblico, possono essere oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco. I controlli in loco possono comprendere una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

15. CESSIONI DI AZIENDE

Per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate".

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire dopo la presentazione della Manifestazione di interesse:

- A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione;
- B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui all'Avviso in oggetto, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- 1. presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
- 2. provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
- 3. presenti domanda allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1) e tutti i documenti giustificativi richiesti dall'Avviso in oggetto;

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della domanda da parte del cessionario:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda sono ceduti/conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del citato Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2024.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al citato Avviso pubblico, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente presenti domanda e tutti i documenti giustificativi richiesti dall'Avviso n. 57047 del 7 febbraio 2025, informando l'autorità competente dell'avvenuta

cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda, i legittimi eredi possono presentare la domanda purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

Se il *de cuius* è deceduto prima della fine operazione, i controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- “presentazione Manifestazione Interesse” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- “fine operazione” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la fine operazione, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel citato Avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'Allegato 5 dell'Avviso n. 57047 del 7 febbraio 2025.

17. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.Agea.gov.it**.

18. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma tre stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere anche in assenza del rilascio dell'informazione all'erogazione, sotto condizione risolutiva, di contributi e finanziamenti; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine.

Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/ 2011 - che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia - è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato decreto legislativo "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i.

e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Per le domande afferenti all'intervento SRF.01, AGEA effettua la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03 ottobre 2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a provvedere a un nuovo invio del dossier, propedeutico per una nuova richiesta di Informazione antimafia.

Ciascun Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03 ottobre 2019. Si precisa che non

è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite nella circolare del 3 ottobre 2019.

I controlli sulla domanda prevedono, alternativamente, che in caso di importo richiesto superiore ai 25.000 euro:

- l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'informazione antimafia sia stata richiesta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura, ovvero immediatamente nei casi di urgenza.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore.

19. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Per gli organismi pagatori, gli accrediti disposti hanno effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro" e il Regolamento (CE) n. 2021/1230 del 14/07/2021 chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione del contributo;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario, requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

20. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. Articolo 59 del Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

21. IMPORTO MINIMO EROGABILE

Importo minimo erogabile L'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere l'aiuto e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

Pertanto, non si procede al pagamento per le domande con importi totali spettanti inferiori a 12 euro.

22. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

23. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005, le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoreri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

24. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui all' art 98 par.1,2,3 e 4.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per l'intervento SRF.01 è l'Ufficio Gestione interventi di crisi della Direzione Organismo Pagatore di AGEA.

26. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali che l'Agazia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>

<ST

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 2116/2021 e UE 128/2022 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: Ageaprivacy@Agea.gov.it</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.</p>

<st

Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio: <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta certificata protocollo@pec.Agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> • alla casella di posta elettronica Ageaprivacy@Agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it. <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
---------------------------------	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.Agea.gov.it.

per Il Direttore dell'O.P. Agea
Il Vicario
Maurizio Pionponi



**ALLEGATO I - MODELLO DI DOMANDA DI SOSTEGNO-PAGAMENTO PSP 2023-2027 – SRF01
– PRODUZIONI VEGETALI – ANNUALITA' 2024**

<st

ALLEGATO II – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne la normativa comunitaria e nazionale si rimanda a quanto riferito nell'Avviso pubblico di cui al decreto di approvazione citato in premessa.

Si riporta, inoltre, di seguito un elenco della ulteriore normativa di riferimento:

- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G.U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U.R.I. del 28 settembre 2011, n. 226) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.e i.” (Codice antimafia);
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile

2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs.15 novembre 2012, n.218 (G.U.R.I. del 15 novembre 2012, n.290): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- D.Lgs. 13 ottobre 2014, n.153 (G.U.R.I. 27 ottobre 2014, n.250), recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;
- Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 18 dicembre 2023;
- Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che modifica il decreto legislativo n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.679/2016;
- Istruzioni Operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 cause di forza maggiore e s.m. e i.;
- Istruzioni Operative AGEA n. 3 prot.n. ORPUM.2018.4464 del 22 gennaio 2018 “Modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m. e i.– Procedura per la verifica antimafia”
- Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17 febbraio 2020 – Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023- Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- DM n. 287214 del 27 giugno 2024- Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali, esclusa l’uva da vino - Annualità 2024
- DM n.0294585 del 03 luglio 2024 di approvazione della procedura di calcolo dei parametri contributivi e per la determinazione della spesa ammissibile a contributo per le colture vegetali, le produzioni zootecniche e le strutture aziendali - campagna assicurativa 2024.
- DM n. 360972 del 08 agosto 2024 -Individuazione di ulteriori Standard Value per le produzioni vegetali, inclusa l’uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai Fondi di mutualizzazione. Annualità 2024

- DM n. 635222 del 02 dicembre 2024 - Individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche e di ulteriori Standard Value per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione e di un ulteriore elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat). Annualità 2024.
- DM n. 644793 del 06.12.2024 - Decreto di approvazione dei parametri contributivi per la determinazione della spesa ammissibile a contributo per le produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024, ad esclusione di quelli relativi alle polizze index e dei coefficienti di riduzione per i certificati assicurativi senza parametro contributivo.
- DM n. 57047 del 07 febbraio 2025 - Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Decreto di approvazione Avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024;
- Istruzioni Operative AGEA n.26 Prot. n. 22453 del 18 marzo 2024 concernenti le modalità e le condizioni per la presentazione della Manifestazione di interesse 2024.

Fascicolo Aziendale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC" articolo 3 fascicolo aziendale;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120; - DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA ACIU.2016.16382 del 07 luglio 2016 "Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare" e s.m.i.;
- Istruzioni Operative AGEA n. 90 del 3 ottobre 2023 "Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027";
- Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 prot. n. UMU.2015.749 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale

- Circolare Agea ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i. relativa alla definizione del piano di coltivazione dettagliato nel Fascicolo;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 e Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021 concernenti le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90.